

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa

da

() rappresentato
dall'amministratore di sostegno

con l'Avv.to che lo rappresenta e
difende come da procura in atti

parte attrice opponente

nei confronti di

()
con l'Avv.to che la rappresenta e
difende come da procura in atti

parte convenuta opposta

causa iscritta a ruolo in data 31/5/2019

al n. /2019 R.G.;

oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di
sicurezza, apertura di credito bancario);

causa trattenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

per parte attrice opponente:

" come in atto di citazione in opposizione a
decreto ingiuntivo"

per parte convenuta opposta:

" nel merito e in via istruttoria come da memoria
ex art. 183 sesto comma nr 2 c.p.c."

MOTIVAZIONE

, rappresentato da amministratore di
sostegno, ha proposto opposizione al decreto con il
quale il Tribunale di Treviso gli ha ingiunto il
pagamento di euro 258.228,45 in favore di

. quale fideiussore nell'interesse di

e per un debito derivante da

scoperto di conto corrente e da contratto di finanziamento.

Nell'atto di opposizione è stata disconosciuta la sottoscrizione in calce agli atti di fideiussione posti a fondamento dell'ingiunzione; sono state inoltre sollevate eccezioni aventi ad oggetto la nullità totale o parziale della fideiussione.

La banca, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito il difetto di rappresentanza sostanziale in capo all'amministratore di sostegno; ha chiesto respingersi l'opposizione perché infondata; quanto ai documenti disconosciuti, ha dichiarato di volersene avvalere e di voler proporre istanza di verificaione.

E' stata respinta l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed è stata esperita la procedura di mediazione.

Sono state depositate le memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c.

I procuratori hanno quindi precisato le conclusioni come in epigrafe indicate.

Ciò premesso, l'eccezione di difetto di rappresentanza in capo all'amministratore di sostegno - eccezione in relazione alla quale si è ritenuto di rimettere la causa in istruttoria,

prospettandone una possibile fondatezza - deve invece dichiararsi infondata .

Parte opponente, convenuta in senso sostanziale, in quanto soggetto incapace e beneficiario di misura di protezione resiste in giudizio tramite l'amministratore di sostegno, che lo rappresenta negli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione (si veda il punto 3 del decreto di nomina ads del 24/2/2015); e, va aggiunto, senza necessità di autorizzazione da parte del giudice tutelare in quanto si tratta appunto di atto che non eccede l'ordinaria amministrazione.

Nel merito, l'opposizione è fondata.

Il decreto ingiuntivo è stato emesso nei confronti di in quanto fideiussore e sulla base degli atti di fideiussione allegati in copia al ricorso per decreto ingiuntivo.

L'opponente ha tempestivamente disconosciuto, nell'atto introduttivo del giudizio, le sottoscrizioni apposte in calce agli atti di fideiussione.

La banca, costituendosi in giudizio, ha dichiarato di volersi avvalere delle scritture oggetto di disconoscimento e di voler proporre istanza di verificaione indicando le scritture di

comparazione (chiedendo, per le sole scritte di comparazione, ove necessario, di ordinare il deposito degli originali in cancelleria ai notai depositari degli stessi).

Nella prima memoria ex art 183 sesto comma c.p.c. parte opponente ha lamentato il mancato deposito degli originali; nella seconda memoria ex art 183 sesto comma c.p.c. la banca ha ribadito l'istanza di verifica chiedendo CTU grafologica sulle copie.

La CTU va espletata sugli originali, non sulle copie; si veda Cass. nr 33769/2019: *"secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale, necessario per la procedura di verifica ex art. 216 c.p.c. "*

La banca non ha depositato gli originali - né ha chiesto di depositarli - nel termine di cui all'art. 183 secondo comma c.p.c., termine ultimo per la produzione documentale.

L'impossibilità di espletare CTU in mancanza degli originali, che la banca non si è premurata di

depositare nel termine di legge, e la mancanza di elementi da cui trarre altrimenti la prova della autenticità delle sottoscrizioni/ del rilascio della garanzia , porta alla revoca del decreto ingiuntivo.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa civile nr. /2019 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così decide:

- 1) revoca il decreto ingiuntivo;
- 2) condanna _____ a. alla rifusione delle spese di lite in favore di _____ ; spese che si liquidano in euro complessivamente per compenso professionale ed euro per spese; oltre accessori di legge.

Treviso, 5/11/2021

il giudice
Susanna Menegazzi